

**Allegato B)**

Alla deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 8 di data 27 febbraio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Rolando Mora



**COMUNE di ARCO**

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI  
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA**

**AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DA PIAZZA (TAXI) E DA RIMESSA**

(testo originale derivato dalla deliberazione consiliare n. 68 dd. 27.11.2006 a seguito di annullamento della deliberazione consiliare n. 85 dd. 17.12.2010 da parte del D.P.R. dd. 11.08.2014)

parole aggiunte – ~~parole cancellate~~

*CAPO I*  
*NORME GENERALI*

**Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ovvero i servizi con i quali si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli stessi possono essere svolti attraverso i seguenti servizi:
  - a) servizio di taxi;
  - b) servizio di noleggio con conducente  
così come individuati dall'art. 1, comma 2 lettere a) e b) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
2. Tali servizi sono altresì disciplinati dalle seguenti norme:
  - a) articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - b) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
  - c) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
  - d) D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
  - e) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
  - f) art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - g) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;
  - h) D.M. 28 aprile 2005, n. 161;
  - i) Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  - j) [dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, art. 7.](#)
3. [Sono applicabili inoltre tutte le altre leggi e regolamenti inerenti al settore considerato.](#)

**Art. 2 – Definizione dei servizi.**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, su tutto il territorio regionale, nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. In particolare:

**Servizio di taxi**

- a) Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
- b) I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento comunale.
- c) Il servizio è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata telefonica pubblica nell'ambito dei previsti sistemi di chiamata automatizzata su numero unico e/o "radiotaxi". ~~per i Comuni firmatari della convenzione dd. 17.10.2002.~~
- d) L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale. ~~E' fatto divieto ai titolari di licenze di autonoleggio con conducente da piazza di altri comuni di prelevare l'utenza o~~

~~di iniziare il servizio sul territorio del Comune di Riva del Garda ad eccezione dei Comuni di Arco e Nago-Torbole, firmatari della convenzione dd. 17.10.2002 e fino a scioglimento della stessa.~~ Ad esclusione dei titolari di licenza di taxi rilasciate dal comune di Arco non è ~~comunque~~ consentito lo stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio taxi.

- e) La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

### Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
2. I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
3. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.
4. La prestazione del servizi non è obbligatoria.

### Art. 3 - Organico.

1. L'organico degli autoveicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
  - a) servizio di **taxi** con autovettura: **n. 4 licenze** corrispondenti ad altrettanti veicoli;
  - a1) servizio di taxi a trazione animale in occasione di pubbliche manifestazioni: n. 1 licenza temporanea corrispondente ad un veicolo;
  - b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 5 autorizzazioni + n. 2 autorizzazioni per trasporto portatori di handicap, corrispondenti ad altrettanti veicoli.~~e) Servizio di noleggio per autobus: vedi Capo III.~~
2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda, anche esterne al territorio del Comune, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 4. ~~e secondo la procedura prevista dall'art. 1 della convenzione tra i comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole dd. 17.10.2002, fatta salva la prima applicazione del presente regolamento.~~

### Art. 4 – Commissione consultiva trasporti.

1. È costituita con provvedimento del Responsabile del Servizio competente la Commissione consultiva trasporti per esprimere pareri circa l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aspetti di vigilanza e disciplinari (~~Capo V del presente Regolamento~~).
2. La commissione è così composta:
  - dall'Assessore competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
  - dai **due** rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale *operanti in ambito locale*, designati dalle stesse;
  - da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
  - dal Comandante del ~~la Polizia Municipale~~ *Corpo Intercomunale di Polizia Locale* o suo delegato.

..... omissis.....

### **Art. 23 – Tariffe.**

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, ~~ed esperita la conferenza prevista dagli articoli 1 e 2 della Convenzione tra i Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole dd. 17.10.2002~~, stabilisce ed aggiorna le tariffe per la prestazione del servizio di taxi, nonché le condizioni di trasporto, così come previsto dall'articolo 13 della Legge n. 21 del 15.01.1992.
2. La tabella riprodotte la tariffe, stampata in lingua italiana, tedesca ed inglese, deve essere vistata dal Comune ed esposta all'interna dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore.
4. Possono essere previste tariffe agevolate per particolari servizi aventi valenza sociale e/o per progetti promossi e/o condivisi dall'Amministrazione comunale.

....omissis....

### **Art. 25 bis**

#### *Servizio autovettura di scorta.*

1. A richiesta delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dai tassisti o dai noleggiatori, il Responsabile del Servizio competente in materia può concedere una o più licenze o autorizzazioni denominate "BIS" per l'immatricolazione di veicoli in servizio di scorta. Il veicolo di scorta è a disposizione di tutti gli associati, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura;
2. il titolare della "licenza o autorizzazione BIS" assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell'autovettura;
3. il titolare della licenza o autorizzazione, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente il Servizio Attività Produttive, trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma;
4. nel caso di uso del veicolo di scorta è vietato l'utilizzo dei veicoli sostituiti;
5. le "licenze o autorizzazioni Bis" per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'articolo 3 del presente regolamento e non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze o autorizzazioni personali;
6. le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti all'articolo 21 con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza o autorizzazione.
7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta di applicano le norme del presente regolamento.

### **Art. 26 – Posteggio dei taxi.**

1. Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi individuati dall'Amministrazione comunale e segnalati da cartelli indicatori.
2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.

3. È consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
  4. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli esistenti o di interdirlne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario (in casi di necessità ed urgenza e fatto salvo l'interesse pubblico anche in pendenza del parere della citata Commissione).
  5. È consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità di teatri, stadi e/o luoghi di spettacolo, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Municipale dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale o dalle altre Forze dell'Ordine, sempre che la sosta non rechi intralcio alla viabilità.
- ~~6. Ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) i posteggi sono assoggettati a concessione di area pubblica. Peraltro i titolari di licenze di taxi sono esentati dall'applicazione del canone ex art. 27 del citato D.Lgs. 285/92 ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 169 dd. 21.12.2000.~~

### ~~CAPO III~~

#### ~~SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS~~

~~Art. 30—Requisiti per l'esercizio della professione con autobus  
.....omissis.....~~

~~Art. 31—Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus  
.....omissis.....~~

#### **Art. 34 – Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea**

1. I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
  - b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
  - c) tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
  - d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
  - f) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - g) non trasportare animali di proprietà;
  - h) non tenere in funzione durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonico o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
  - i) depositare presso il Comando di Polizia Municipale qualunque oggetto dimenticato all'interno della vettura dai clienti;
  - j) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico,

anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

- k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
  - l) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
  - m) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
  - n) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da agli agenti della Forza Pubblica;
  - o) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
  - p) non togliere ovvero non occultare o falsificare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
  - q) fermare il veicolo ed interrompere il servizio solo su richiesta dei passeggeri ed in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
  - r) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quanto il trasporto è concluso;
  - s) Non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dal Comune;
  - t) non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
  - u) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio, se richiesto;
  - v) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo ed il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
  - w) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
  - x) non chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
  - y) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e comunque solo con personale autorizzato;
  - z) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune.
2. Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

~~3. Con riferimento alle modalità di accesso al servizio di autonoleggio da piazza ed in particolare all'articolo 2, comma 1) e articolo 26, comma 3), è fatto divieto ai titolari di licenza di taxi di effettuare ogni forma pubblicitaria con riferimenti a numeri di telefono personali, fissi, cellulari, fax, indirizzi di posta elettronica, siti internet ecc., che possa consentire modalità di accesso diverse da quelle previste dai citati articoli, potendosi altrimenti configurare un'attività di autonoleggio da rimessa con conducente non regolamentare.~~